

## *Terza via della Cassazione in tema di assegno divorzile*

Terza via della Cassazione sull'assegno divorzile. L'intervento delle Sezioni unite dell'11/07/2018 può essere parso ai più come un ritorno al passato dopo l'eco suscitato dalla sentenza del maggio 2017 i cui principi non sempre sono stati condivisi dai tribunali di merito. L'interesse sociale verso un nuovo corso dei giudizi in materia divorzile è sempre stato particolarmente alto, accompagnato dall'incertezza delle aspettative sui diritti conseguenti alla fine di un matrimonio, magari durato un ventennio. La Corte è intervenuta per dirimere alcuni contrasti. Per anni la valutazione in merito al riconoscimento di un assegno divorzile veniva rimessa a un doppio accertamento giudiziale: il giudice era chiamato a valutare l'inadeguatezza dei mezzi del coniuge più debole, anche in riferimento al pregresso tenore di vita e a una possibile, futura, autosufficienza economica e poi a determinare l'importo

dell'assegno. La portata fondamentale dell'ultimo intervento delle Sezioni unite consiste proprio nell'aver scelto di allontanarsi da questa rigida impostazione considerata contrastante con la stessa legge sul divorzio, la quale ultima richiede una valutazione comparativa delle condizioni reddituali dei coniugi. Spingendosi ancora oltre, la Corte ha mostrato di volersi discostare dai capisaldi sociologici del tenore di vita e della autosufficienza economica del richiedente l'assegno divorzile, che rischiavano di appiattire i giudizi, senza una appropriata valutazione alle singole, diverse, situazioni personali e familiari. A parere della Corte lo scioglimento del vincolo incide sullo status ma non cancella tutti gli effetti e le conseguenze delle scelte e delle modalità di realizzazione della vita familiare. Il profilo assistenziale deve, pertanto, essere contestualizzato con riferimento alla situazione effet-

tiva nella quale s'inserisce la fase di vita post matrimoniale. Il nuovo solco tracciato, impone di valutare in maniera attenta i sacrifici e l'apporto del coniuge nell'interesse della famiglia e durante la vita matrimoniale, riconoscendo che tali sacrifici vadano «compensati» mediante un contributo di natura economica. Viene così alla luce il principio di solidarietà che dovrà seguire la fine del matrimonio e tener conto della ripartizione dei ruoli che i coniugi hanno avuto nel corso della vita insieme. Se si accerta una disparità rilevante riconducibile alle scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione dell'assunzione di un ruolo trainante endofamiliare, allora occorre riconoscere fondata la richiesta di assegno divorzile. Così facendo si accerta la sussistenza di un diritto

che può anche manifestarsi scollegato da tenore di vita e autosufficienza economica ma comunque adeguato al contributo fornito nella vita matrimoniale, con l'obiettivo di voler svincolare le decisioni dei giudizi da qualsiasi automatismo, imponendo soluzioni ritagliate sulla specificità di ogni situazione familiare, da individuare caso per caso. Una terza via rispetto al passato neppure questa esente da critiche: viene contestato che ogni storia familiare è connotata da scelte vissute spesso, dal singolo, come sacrificio personale. Come si può, dunque, attribuire pesi differenti al contributo di ciascuno? La sovrabbondanza, poi, di complessi passaggi logici e sociologici nella motivazione, si teme, possa consentire ai giudici di allargare le maglie interpretative in modo non controllabile.

***Tina Caforio,  
Studio Martinez&Novebaci***